

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4554-ter</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRIA, CAMPAGNOLI, SCOTTI VINCENZO, BINELLI, MARTINO, ORCIARI, AB-  
BATANGELO, AIARDI, ALAGNA, ALBERINI, ALESSI, AMALFITANO, ANTONUCCI,  
ARMELLIN, BALESTRACCI, BATTAGLIA PIETRO, BIAFORA, BIANCHI, BIAN-  
CHINI, BONSIGNORE, BORRA, BORTOLANI, BOTTA, BREDI, BRUNETTO, BUF-  
FONI, CACCIA, CANNELONGA, CAPACCI, CAPPIELLO, CARDETTI, CARIA, CASATI,  
CIAFFI, CIAMPAGLIA, CILIBERTI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COLUMBU, CONTU,  
CORSI, COSTA SILVIA, COSTA RAFFAELE, D'AMATO CARLO, DARIDA, DE GEN-  
NARO, DEL DONNO, DONAZZON, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, FACHIN SCHIAVI,  
FARACE, FARAGUTI, FERRARI WILMO, FRASSON, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI  
CARULLI, GEI, GELPI, GORGONI, GORIA, GOTTARDO, GRILLO LUIGI, GROSSO,  
GUNNELLA, LABRIOLA, LEGA, LEONE, LOI, LUCCHESI, MACERATINI, MANCINI  
VINCENZO, MARTINAT, MARZO, MASSANO, MASSARI, MATARRESE, MATTEOLI,  
MAZZA, MAZZUCONI, MENSORIO, MONACI, MONTECCHI, NAPOLI, NARDONE,  
NERLI, NICOLAZZI, NOVELLI, NUCCI MAURO, NOCI, ORSENIGO, PASCOLAT,  
PERANI, PERRONE, PICCIRILLO, PICCOLI, PIERMARTINI, PIREDDA, PISANU,  
POGGIOLINI, POLI BORTONE, PORTATADINO, PRANDINI, QUARTA, RABINO,  
RADI, RAIS, RAVASIO, RENZULLI, RICCI, RIGHI, RINALDI, RIVERA, ROJCH,  
ROSINI, ROSSI di MONTELERA, SALERNO, SANESE, SANGALLI, SANTARELLI,  
SAPIENZA, SARTI, SAVIO, SCOVACRICCHI, SILVESTRI, SINATRA, SINESIO,  
SOAVE, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, STEGAGNINI, TARABINI, TEALDI, TE-  
STA ANTONIO, TRANTINO, USELLINI, VAIRO, VITI, VOLPONI, WILLEIT,  
ZAMBON, ZAMPIERI, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI, ZUECH**

Ordinamento della professione di enologo

*(Già articoli 1 e 2 della proposta di legge n. 4554, stralciati  
con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 6 dicembre 1990)*

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Riconoscimento del titolo di « enologo »).*

1. Il titolo di « enologo », fino alla data di entrata in vigore della presente legge, spetta a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma presso gli istituti tecnici agrari statali con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia (corso sessennale), nonché ai laureati in agraria, biologia, chimica e scienze delle preparazioni alimentari in grado di dimostrare, attraverso apposita certificazione legale, di aver operato per almeno un anno consecutivo nel settore vitivinicolo.

2. Il titolo di « enologo » sostituisce a tutti gli effetti la qualifica professionale di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia (enotecnico), nonché i pregressi titoli professionali equivalenti già rilasciati dagli stessi istituti di cui al comma 1.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolo di « enologo » spetta a coloro che, in possesso del diploma di cui al comma 1, frequentino e superino un corso biennale presso una Scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica, istituita da una Università statale o legalmente riconosciuta.

## ART. 2.

*(Oggetto della professione).*

1. È oggetto della professione di enologo:

a) la direzione e l'amministrazione, nonché la consulenza di cantine cooperative e private per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini;

b) la direzione e l'amministrazione, nonché la consulenza di aziende viticole

con particolare riferimento alle mansioni riguardanti la scelta varietale e l'impianto dei vigneti, la conduzione, gli aspetti fitosanitari e la loro gestione globale;

c) l'effettuazione delle analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e l'interpretazione dei conseguenti risultati;

d) la razionale applicazione degli insegnamenti ricevuti e di quelli scaturiti da un adeguato aggiornamento tecnico, nonché da ricerche tecnologiche;

e) la collaborazione alla scelta del materiale utilizzato nella tecnologia delle cantine;

f) la piena responsabilità dell'elaborazione dell'uva, del mosto, dei vini e dei prodotti derivati dall'uva ed assicurare la loro buona conservazione;

g) la responsabilità penale e pecuniaria come il legale rappresentante dell'azienda a norma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come sostituito dall'articolo 9-ter del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462;

h) il coordinamento delle relazioni esistenti tra l'economia, la legislazione e la tecnica vitivinicola;

i) l'organizzazione della distribuzione e la commercializzazione del prodotto curandone gli aspetti di comunicazione, di *marketing* e di immagine;

l) l'organizzazione, la distribuzione e la commercializzazione di macchine, accessori, prodotti per la viticoltura e l'enologia.

### ART. 3.

.....  
.....  
.....